Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 184 dell'8 agosto 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 128

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Determinazioni relative al rilascio dell'autorizzazione alle Società Organismi di Attestazione (SOA)

S O M M A R I O

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Nel presente supplemento sono pubblicate le determinazioni assunte dall'Autorità in ordine al sistema di qualificazione delle imprese di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e precisamente:

1. Determinazione n. 23/2000 del 7 aprile 2000: Requisiti e modalità per il rilascio dell'autorizzazione alle S.O.A.;
2. Determinazione n. 24/2000 del 20 aprile 2000: Attrezzatura informatica delle S.O.A. per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio;
3. Determinazione n. 36/2000 del 21 luglio 2000: Relazione dettagliata sul comportamento dell'Impresa;
4. Determinazione n. 38/2000 del 27 luglio 2000: Ulteriori integrazioni sui requisiti e modalità per il rilascio dell'autorizzazione alle S.O.A.;
5. Determinazione n. 39/2000 del 27 luglio 2000: Regole di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di attestazione alle S.O.A.;
6. Determinazione n. 40/2000 del 27 luglio 2000: Determinazione in ordine alle procedure accelerate e semplificate nonchè a tariffa ridotta;
7. Determinazione n. 41/2000 del 27 luglio 2000: Procedure da utilizzare dalle S.O.A. per l'esercizio della loro attività di attestazione (art. 10, co. 2 lett. f) D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34).

Con la presente pubblicazione sono offerti alle Società per azioni che intendono ottenere l'autorizzazione, tutti gli elementi necessari per una corretta redazione delle domande e per l'esibizione della pertinente documentazione.

Al fine di garantire parità di trattamento tra tutti i possibili istanti e tenuto conto della difficoltà di conoscenza propria del periodo feriale, si fissa al 4 settembre 2000 la data dalla quale potranno essere presentate le istanze di autorizzazione e alla quale comunque sarà fatto riferimento anche per le istanze che dovessero pervenire prima di tale data.

Roma, 27 luglio 2000

Il Presidente: GARRI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORIÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 23 del 7 aprile 2000.

Requisiti e modalità per il rilascio dell'autorizzazione alle S.O.A.

Numerosi quesiti pervenuti a questa Autorità hanno segnalato molteplici questioni interpretative riguardanti il nuovo sistema di qualificazione di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 ed in particolare concernenti la costituzione stessa delle Società Organismo di Attestazione e le condizioni alle quali è sottoposta l'autorizzazione all'attività di tali organismi da parte dell'Autorità.
Con il presente atto si precisano gli elementi necessari ai fini del corretto e trasparente funzionamento del nuovo meccanismo di qualificazione e del conseguente equilibrato andamento del mercato nel settore dei lavori pubblici anche al fine di agevolare la presentazione della documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione.

La natura giuridica delle S.O.A., quali società per azione di diritto speciale rispetto al modello societario del codice civile, richiede la preliminare elencazione degli elementi da inserire nell'atto costitutivo e nello statuto, in coerenza con la disciplina particolare adottata dal Regolamento che li qualifica quali elementi tipologici dell'organismo di qualificazione.

A) FASE COSTITUTIVA DELLE SOCIETA' ORGANISMO DI ATTESTAZIONE

1. Il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto

In merito ai requisiti di ordine generale (art. 7, comma 1 e 2 del Regolamento) occorre sottolineare che la qualificazione delle S.O.A. quali società per azioni di diritto speciale anche in linea con una nozione di specialità ampiamente analizzato nella letteratura societaria e nell'elaborazione giurisprudenziale, porta a ritenere che i requisiti indispensabili ai fini dell'autorizzazione (veri elementi tipologici delle società) di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento, debbano sussistere ed essere attestati nell'atto costitutivo e nello Statuto della Società.

In tal senso, la forma societaria della S.p.A., la denominazione sociale quale "organismo di attestazione", la sede legale nel territorio della Repubblica, il capitale sociale di un miliardo di lire interamente versato, con relativa attestazione del versamento effettuato, l'attività di qualificazione come oggetto esclusivo della Società sono tutti elementi che vanno espressamente indicati negli atti sopra indicati. In tal modo è possibile l'accertamento della loro sussistenza il che è momento propedeutico alla ulteriore prosecuzione dell'istruttoria sulla domanda di autorizzazione che in mancanza risulterebbero inammissibili.

Lo stesso è a dirsi per i requisiti tecnici di cui all'art. 9 del Regolamento. Anche per essi vale la necessità della loro previsione già dal momento costitutivo della Società organismo di qualificazione sicchè espressamente o per esplicito richiamo dell'art. 9 del Regolamento, occorre includere sempre negli atti sopraindicati, la indicazione dell'organico, composto dalle figure professionali, assunte a tempo indeterminato, quanto meno nei termini dell'organico minimo indicato dall'articolo 9.

Così, ancora, occorre la previsione della decadenza dalla carica, dichiarata dagli organi sociali della S.O.A. entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto, secondo quanto prescrive l'art. 9 comma 3 del Regolamento, dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella S.O.A. qualora venga loro meno il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 7, comma 7 del Regolamento.

Deve ancora ritenersi elemento tipologico dell'organismo di qualificazione la previsione, anche realizzata attraverso un esplicito richiamo all'art. 9 del Regolamento, dell'attrezzatura informatica conforme al tipo definito dall'Autorità ai fini degli obblighi di comunicazione secondo il 4° comma della disposizione regolamentare.

Si rappresenta, poi, la necessità che sia indicato l'obbligo del singolo o dell'organo sociale, designato come competente, di comunicare all'Autorità preventivamente, ai fini del controllo da parte della stessa Autorità sul trasferimento della partecipazione azionaria, i casi in cui il singolo o le società, a qualsiasi titolo, intendano acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una S.O.A. nonché di comunicare all'Autorità e alla S.O.A. il trasferimento della partecipazione una volta avvenuto.

Negli atti sopraindicati, infine, dovrà essere contenuta la indicazione degli organi sociali deputati ad effettuare le comunicazioni delle circostanze relative alla composizione e alla struttura organizzativa che possono influire sul requisito dell'indipendenza (art. 7, comma 5); delle modifiche intervenute nell'organico (art. 9 e art. 10 comma 2 lett. c) dei fatti e circostanze che incidano sulle situazioni che precludano lo svolgimento dell'attività di attestazione (art. 7, comma 8).

2. Le partecipazioni azionarie al capitale S.O.A.

In via generale, giova sottolineare che a fronte di una tendenziale libertà di partecipazione al capitale delle S.O.A. salvo i divieti contenuti nell'art. 8 del Regolamento, sia pure in via di richiamo alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, l'accertamento della partecipazione illegittima all'azionario delle S.O.A. da parte di soggetti pubblici e privati sarà oggetto di verifica caso per caso da parte dell'Autorità, in quanto la sola verifica in concreto della partecipazione azionaria, anche sulla base delle diverse dichiarazioni che la S.O.A. istante deve presentare contestualmente alla domanda di autorizzazione e sulla base delle ulteriori informazioni ed integrazioni che l'Autorità può richiedere in fase istruttoria, può far emergere l'incoerenza della partecipazione sotto il duplice profilo del requisito dell'indipendenza e della presenza di interessi commerciali e finanziari che possano determinare comportamenti non imparziali o discriminatori, secondo la previsione dell'art. 7, comma 4, del Regolamento.
Così, le stesse situazioni di controllo e di collegamento, secondo la previsione dell'art. 2359 del cod.civ., eventualmente riscontrabili nella verifica della compagine sociale ed oggetto, del resto, di una specifica dichiarazione circa la loro sussistenza (o insussistenza) da parte della S.O.A. in sede di istanza di autorizzazione, secondo la previsione dell'art. 10, comma 2, lett. b) del Regolamento, non possono, di per sé, considerarsi impeditive alla titolarità di partecipazioni azionarie,

salvo la verifica, in concreto, della loro idoneità a ledere il principio dell'indipendenza della S.O.A. e a determinare comportamenti non imparziali o discriminatori nell'attività di qualificazione.

a) le preclusioni

Quanto agli espressi divieti di partecipazione, è qui utile ricordare che non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una S.O.A.:

- i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed in particolare:

- le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, compresi quelli economici, gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi nonché gli altri organismi di diritto pubblico (lett. a). Per amministrazioni locali si devono intendere i Comuni, le Province (per quelle autonome, equiparabili alle Regioni, il divieto è già espressamente contenuto nell'art. 8, comma 1), le Comunità Montane, mentre per Enti locali si devono intendere, con riferimento all'art. 118 della Costituzione, tutti quegli altri soggetti istituiti in un delimitato ambito geografico.

- i concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2 della suddetta legge, i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, le aziende speciali ed i consorzi di enti locali (articoli 23 e 25 della legge 8-6-1990, n. 142 e successive modificazioni) le società a partecipazione pubblica (articolo 22 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni ed all'articolo 12 della legge 23-12-1992, n. 498 e successive modificazioni), le società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché i concessionari di servizi pubblici e i soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali

alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo n.158/95 (lett. b);

- i soggetti privati relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19-12-1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di Ecu, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a) della articolo 2, comma 2 della legge quadro, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori (lett. c).

• i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed in particolare:

- le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 della legge quadro (lett.a);

- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25-6-1909, n. 422 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8-8-1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge quadro (lett. b);

- i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge quadro (lett. c);

- le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti (lett. d);

- i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (lett. e);

- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23-7-1991, n. 240 (lett.e-bis).

E' appena il caso di ricordare che i soggetti di cui al precedente elenco vanno intesi con la specificazione che deve trattarsi di soggetti operanti nel settore dei lavori pubblici, circostanza del resto confermata dal fatto che si tratta di soggetti che possono essere ammessi alle gare.
Deve poi ritenersi del tutto conseguente alla espressa esclusione dei soggetti più sopra elencati anche il divieto di partecipazione al capitale delle S.O.A. di ogni società e altre figure associative che vedano la partecipazione al proprio capitale dei soggetti come sopra elencati e di ogni altro organismo associativo che sia portatore dei loro interessi, salvo, per quest'ultimo caso, quanto si dirà più oltre con riguardo alla partecipazione delle associazioni nazionali delle imprese e delle stazioni appaltanti, secondo la previsione dell'art. 8, comma 2, del Regolamento.

• i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1 della legge quadro ed in particolare:

- gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti (lett. a);

- gli uffici consortili di progettazione e di direzione lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8-6-1990, n. 142, e successive modificazioni (lett. b).
L'esclusione degli uffici tecnici trova una sua ragione giustificativa in quanto, trattandosi appunto di uffici, non hanno soggettività propria sia se dipendenti da singoli enti sia se consortili.

- gli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatici possono avvalersi per legge (lett. c);

- i liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23-11-1939, n. 1815 e successive modificazioni (lett. d);

- le società di professionisti di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a) della legge quadro (lett.e);

- le società di ingegneria di cui all'articolo 17, comma 6, lettera b) della legge quadro (lett.f);

- i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) (lett.g).

L'indicazione contenuta nell'art. 17 della legge 109/94 dei liberi professionisti singoli o associati, che ha un chiaro significato nella norma stessa in quanto riferita allo svolgimento di attività di progettazione, va qui specificata nel senso che deve trattarsi di quei liberi professionisti iscritti in Albi relativi all'attività professionali tecniche in materia di lavori pubblici (ingegneri, architetti, geometri, periti edili, diplomati in ingegneria).
E' opportuno, per quanto riguarda le società di professionisti e di ingegneria, chiarire che la ragione della esclusione risiede nella circostanza che tutti questi soggetti partecipano o hanno titolo a partecipare all'affidamento degli incarichi di progettazione, ecc. di cui alla legge 109/94 e successive modificazioni.

• le regioni e le province autonome. La previsione è contenuta espressamente nell'art. 8, comma 1, del Regolamento.

b) casi di partecipazione limitata al capitale delle S.O.A.

Accanto ai soggetti che non possono possedere partecipazione, vi sono quelli per i quali la normativa regolamentare prevede una limitazione alla partecipazione.
L'art. 8, comma 2, del Regolamento stabilisce che le associazioni nazionali delle imprese che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una S.O.A. nel limite massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del 10%.
Occorre, peraltro, ricordare che la stessa disposizione ha inteso stabilire una condizione a tale partecipazione, vale a dire quella di una presenza simmetrica tra i due organismi associativi laddove ha disposto che "la partecipazione al capitale da parte di associazioni di imprese è ammessa qualora nella medesima S.O.A. vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazioni di stazioni appaltanti e viceversa".
La limitazione nella partecipazione ha altresì funzione di individuare un'altra ipotesi di esclusione oltre quelle previste alla lettera

precedente: il divieto di partecipazione al capitale delle S.O.A. si pone per le associazioni nazionali delle imprese di cui all'art. 10, comma 1, L. 109/94 e successive modifiche che non abbiano sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto. Una tale preclusione deve ricavarsi dal fatto che è consentita la partecipazione solo per dette associazioni sottoscrittrici (art. 5, comma 1, lett. n) dello stesso Regolamento).

L'Autorità ritiene di dover fornire una utile indicazione riguardo al problema se la dizione normativa "una S.O.A." (art. 8, comma 2) limiti la partecipazione delle associazioni nazionali delle imprese e delle stazioni appaltanti ad una sola S.O.A. Una più attenta lettura del dato normativo sembra invece suggerire la conclusione che l'uso dell'articolo "una" stia più semplicemente ad indicare indeterminatamente queste società, ove si osservi che detto uso ricorre anche nel primo comma nel quale certamente non potrebbe significare una sola S.O.A. Ne consegue la ammissibilità di partecipazione delle associazioni nazionali anche a più società di qualificazione, rimanendo ovviamente sempre il limite di partecipazione in ogni S.O.A. nella misura massima del 10% sia che si tratti di una singola che di più associazioni nazionali, configurandosi tale limite, giova ribadirlo, come misura complessiva entro la quale è ammessa la rappresentanza di interessi delle Associazioni in parola per ciascuna delle S.O.A. partecipata.
Saranno, poi, oggetto di valutazione concreta le situazioni in cui, per la frammentazione delle altre partecipazioni, il governo delle S.O.A. risulti in capo a dette associazioni, in quanto la indicazione normativa del limite alla partecipazione è coerente con quella del rispetto del principio di indipendenza e di imparzialità e di non discriminazione (art.7, comma 4 del Regolamento).

B) FASE DELL'ISTANZA E DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE

Occorre premettere che dal regolamento si evincono due fasi del procedimento di autorizzazione:
- la prima relativa alla domanda di autorizzazione da parte della S.O.A. istante;

- la seconda relativa al provvedimento di autorizzazione.
In ordine all'istanza di autorizzazione assumono rilievo le condizioni di ammissibilità della domanda rappresentate dalla presentazione dei documenti previsti dall'articolo 10, comma 2 del regolamento.

Con riferimento ai singoli documenti si forniscono le seguenti indicazioni:

- l'atto costitutivo e il relativo statuto sociale devono essere presentati in copia autentica, corredati del certificato attestante l'iscrizione della società nel Registro delle imprese, rilasciato in data non anteriore a 180 giorni dalla presentazione dell'istanza ;

- l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento.

Relativamente a tali documenti occorre specificare l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della S.O.A., con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali.
Nella dichiarazione circa situazioni di controllo o di collegamento il legale rappresentante delle S.O.A. potrà anche esporre i motivi per i quali, ad avviso del competente organismo della società, la situazione anzidetta non risulti in contrasto con i principi di indipendenza, di imparzialità e non discriminazione.
Si precisa che l'art. 2359 del codice civile individua i casi di controllo nelle seguenti ipotesi tassative:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) di cui sopra si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spet-tanti per conto di terzi.
Detta norma del codice civile stabilisce, poi che sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
La nozione di collegamento lascia spazio a precisazioni interpretative e quindi richiederà una valutazione caso per caso.
La giurisprudenza ha individuato talune situazioni sintomatiche, quali la presenza degli stessi soggetti negli organi societari o nell'apparato di vertice, la concordanza della sede ed ipotesi di partecipazione a

mezzo di terza società che possegga partecipazioni nella società che concorrano a formare la compagine societaria delle S.O.A.

- l'organigramma delle S.O.A., deve comprendere il *curriculum* dei soggetti che ne fanno parte. La previsione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c) del regolamento evidenzia che costituisce condizione di ammissibilità della domanda il solo organigramma della S.O.A., comprensivo del *curriculum*, con cui viene fotografata anche soggettivamente la struttura organizzativa della S.O.A. istante. Tale organigramma conterrà l'indicazione delle figure professionali previste dall'articolo 9 del Regolamento come costitutive dell'organico minimo delle S.O.A. oltre quelle ulteriori eventualmente presenti nella struttura organizzativa.
Sembra opportuno chiarire che sono indicatori dell'esperienza professionale dei "laureati" (art. 9, comma 1, lett.b) nel settore dei lavori pubblici l'aver maturato detta esperienza presso qualsiasi soggetto pubblico o privato che svolga la propria attività prevalentemente o anche nel settore dei lavori pubblici ed averla svolta in qualsiasi fase inerente il processo di realizzazione di lavori pubblici.
Deve, poi chiarirsi, che in sede di domanda la S.O.A. istante potrà richiedere di presentare la documentazione comprovante la stipula dei contratti di assunzione delle figure professionali previste come costitutive dell'organico minimo delle Società, dopo l'esame da parte dell'Autorità del possesso dei requisiti richiesti, come specificato sub C (fase del provvedimento di autorizzazione) del presente atto. In tal caso, peraltro, la formalizzazione di tali contratti e la loro presentazione all'Autorità costituisce condizione indispensabile ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione.

- la dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera d).

- certificato del casellario giudiziario, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e).

- il documento contenente la definizione delle procedure che saranno utilizzate per l'esercizio dell'attività di attestazione e che deve essere conforme ai criteri contenuti nel documento che sarà adottato dall'Autorità secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2 lett. f) del Regolamento.
- la documentazione comprovante la dotazione della struttura informatica conforme al tipo definito dall'Autorità, secondo quanto

previsto dell'art. 9, comma 4. Ove la S.O.A. istante intenda rinviare la produzione della documentazione stessa dopo l'esame da parte dell'Autorità del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, dovrà, in sede di richiesta, comunque produrre una relazione dettagliata sulla attrezzatura informatica di cui disporre conformemente al tipo definito dall'Autorità.
In tal caso, peraltro, la documentazione comprovante la dotazione dell'attrezzatura informatica e la sua presentazione all'Autorità costituisce condizione indispensabile ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione.

- la polizza assicurativa stipulata ai sensi e con il contenuto di cui all'art. 10, comma 2, lett. a).
La difficoltà, ovvia, specie in prima attuazione di determinare il volume di affari prevedibile non è di ostacolo alla completezza della polizza dovendo comunque, nella previsione, questo volume non essere inferiore all'ipotizzabile normale attività del capitale di rischio e dell'organigramma presentato.

C) FASE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Autorità valuterà la ricorrenza dei requisiti e delle condizioni previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento per la costituzione delle società organismi di attestazione sulla base della documentazione prevista dall'articolo 10, comma 2 dello stesso regolamento come sopra specificata ed integrata, nonché sulla base delle ulteriori informazioni ed integrazioni richieste ai fini istruttori.

L'art. 10, comma 3, stabilisce che l'Autorità concluda il procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
La decorrenza del termine è data dal giorno dell'assunzione nel registro cronologico di arrivo degli atti della istanza di autorizzazione.
Ai fini della scadenza il termine finale si intende quello della spedizione postale del provvedimento adottato relativamente alla richiesta di autorizzazione.
E' già prevista la sospensione del termine nel caso di richieste istruttorie, cioè il tempo occorrente per acquisire le integrazioni necessarie, che non si computa nel termine anzidetto.
Detta sospensione si verifica, altresì, nel caso di richiesta di rinvio della presentazione di contratti di lavoro e/o della documentazione comprovante l'attrezzatura informatica, che costituiscono motivo di una sostanziale integrazione successiva della documentazione che

deve corredare le istanze di autorizzazione; sospensiva che decorre dal giorno della comunicazione dell'esito positivo della verifica degli altri documenti, fino all'acquisizione, nel senso specificato, dei contratti di lavoro e/o della documentazione comprovante l'attrezzatura informatica.

Il Presidente: GARRI

Allegato contenente i riferimenti normativi citati nella determinazione

Il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 reca: “Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, pubblicati sul Supplemento ordinario n. 35/L alla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2000, n. 49.

La Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni recante: “Legge quadro in materia di lavori pubblici” è pubblicata sul Supplemento ordinario n. 180/L alla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1999, n. 234.

La rubrica dell’articolo 2359 del codice civile è la seguente: “Società controllate e società collegate”.

L’articolo 118 del Titolo V “Le Regioni, le Province, i Comuni” della Costituzione.

La Legge 8 giugno 1990, n. 142, reca : “Ordinamento delle autonomie locali”. Si riporta la rubrica degli articoli citati nella determinazione:
articolo 22 “Servizi pubblici locali”
articolo 23 “Aziende speciali ed istituzioni”
articolo 24 “Convenzioni”
articolo 25 “Consorzi”
articolo 26 “Unioni di Comuni”

La Legge 23 dicembre 1992, n. 498, reca : ”Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”.

Il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca: “Attuazione delle Direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi”.

Il Decreto Legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, reca: “attuazione della Direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici”.
La Legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, reca: “Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici”.

La Legge 8 agosto 1985, n. 443, reca: “Legge quadro per l’artigianato”.

La rubrica dell'articolo 2615 ter del codice civile è la seguente: "Società consortili".
La rubrica dell'articolo 2606 del codice civile è la seguente: "Nozione e norme applicabili".

Il Decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, reca: "Norme per l'applicazione del Regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428".

La Legge 23 novembre 1939, n. 1815, reca: Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza".

00A10948

DETERMINAZIONE N. 24
del 20 aprile 2000.

Attrezzatura informatica delle S.O.A. per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio

L'articolo 9, comma 4, del D.P.R. 34/2000, emanato ai sensi dell'art. 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, prevede che le S.O.A. (Società Organismi di Attestazione) devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio conforme al tipo definito dall'Autorità.

Le caratteristiche dell'attrezzatura informatica sono definite nell'allegata scheda.

La struttura informatica delle SOA dovrà essere aggiornata, se necessario, in relazione all'aggiornamento della struttura informatica dell'Autorità.

Inoltre, per soddisfare il requisito legale della forma scritta di documenti comunicati per via telematica, è opportuno che ciascuna SOA si doti di firma digitale ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 ed in attesa dell'attivazione della firma digitale, le informazioni comunicate dovranno essere crittografate secondo modalità concordate fra Autorità e ciascuna SOA.

Il Presidente: GARRI

ATTREZZATURA INFORMATICA DELLE SOA

Architettura Hardware e linee fisiche

L'infrastruttura di base, nella quale verranno realizzati i database, dovrà essere in grado di garantire il funzionamento continuo delle apparecchiature per quanto riguarda la logica elaborativa necessaria alla visibilità dei dati, utilizzando, ove necessario, anche macchine gemellate.
Le apparecchiature che contengono i database devono essere protette da opportuni sistemi antintrusione (firewall), dei quali dovrà essere comprovata la sicurezza.
La comunicazione delle informazioni dovrà avvenire mediante linee fisiche digitali con velocità trasmissiva di almeno 64 Kbit/s. Il tipo di collegamento richiesto è l'ISDN. L'instradamento delle informazioni avverrà mediante idonea apparecchiatura telematica (router, scheda ISDN) corredata di appositi protocolli TCP/IP.
Di seguito vengono specificate con maggiore dettaglio le caratteristiche minime dell'attrezzatura Hw.

a) Server
Uno o più server, secondo l'architettura scelta per realizzare il sistema, aventi processore con frequenza minima di 800 Mhz.

b) Gruppo di Continuità
Gruppo di continuità in grado di alimentare tutte le apparecchiature ad esso collegate per un tempo sufficiente a terminare le operazioni di salvataggio e chiusura del sistema;

c) Apparecchiatura per l'instradamento
L'apparecchiatura per l'instradamento deve essere idonea alla struttura informatica della SOA (router o scheda ISDN);

d) HUB
Nel caso in cui risultasse necessario, l'HUB dovrà essere di caratteristiche idonee;

e) Firewall
Il firewall deve essere configurato sulla base delle indicazioni dello studio della sicurezza;

f) Linea ISDN
La linea ISDN dovrà avere velocità trasmissiva di almeno 64 Kbit/s.

Software

Dovrà essere realizzato un database contenente tutte le informazioni di cui all'art. 27 comma 2 del DPR 34/2000.

Il database dovrà inoltre contenere le informazioni relative alle istruttorie sulla qualificazione per consentire l' acquisizioni di informazioni necessarie per l'attività di vigilanza (art. 14, comma 2 - art. 16, comma 2 del DPR 34/2000). Per l'acquisizione delle informazioni per via informatica, deve essere garantita all'Autorità l'accesso al database e l'utilizzazione di tutte le procedure di interrogazione implementate dalla SOA stessa. Dall'accesso sono esclusi i dati relativi alla gestione delle SOA.

Dovranno essere installate le procedure di salvataggio dei dati e un meccanismo commerciale di protezione antivirus. Tutte le operazioni effettuate sulle basi dati dovranno essere automaticamente memorizzate dagli applicativi con l'indicazione dello userid dell'utente sotto la cui responsabilità è stato fatto l'accesso nonchè dell'ora e della data dell'accesso.

Le SOA dovranno realizzare un Software in grado di estrarre dal proprio database i dati necessari per il Casellario Informatico di cui all'art. 27, comma 2, del DPR 34/2000 da inviare secondo il tracciato record sottoriportato:

Nome	# byte	tipo
Ragione sociale	100	stringa
Sede	1000	stringa
Partita IVA	10	stringa
N° di matricola di iscrizione C.C.I.A.A.	10	stringa
Rappresentanza legale	1000	stringa
Direzione tecnica	1000	stringa
Organi con potere di rappresentanza	1000	stringa
Categorie e importi conseguiti/posseduti	300	Matrice 48x2
Cifra di affari nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione	10	numero
Costo dei personale operaio nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione	10	numero
Costo dei personale tecnico nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione	10	numero
Costo dei personale diplomato/laureato nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione	10	numero
Costo degli ammortamenti tecnici nel quinquennio	10	numero

precedente l'ultima qualificazione		
Costo degli ammortamenti figurativi nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione	10	numero
Costo dei canoni di attrezzatura tecnica nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione	10	numero
Natura e importo lavori eseguiti in ciascuna categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione	300	Matrice 48x2
Elenco attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria	2000	stringa
Importo dei versamenti INPS	10	numero
Importo dei versamenti INAIL	10	numero
Importo dei versamenti casse edili	10	numero
Eventuale stato di liquidazione o cessazione attività	10	stringa
Eventuali procedure concorsuali pendenti	1000	stringa
Eventuali sentenze di condanna passate in giudicato.	2000	stringa
Eventuali provvedimenti di esclusione gare…	2000	stringa
Eventuali falsità nelle dichiarazioni per requisiti…	2000	stringa
Altre notizie utili	2000	stringa
Denominazione SOA	100	stringa

00A10949

DETERMINAZIONE n. 36
del 21 luglio 2000.

Relazione dettagliata sul comportamento dell'Impresa

L'art. 27, comma 4, del D.P.R. n. 34/2000, emanato ai sensi dell'art. 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, prevede che l'Autorità definisca lo schema di "relazione dettagliata sul comportamento dell'Impresa".

Tale relazione può fornire una casistica utilizzabile ai fini della relazione al Parlamento, degli accertamenti a campione sulla qualificazione delle imprese, nonché offrire dati alle stazioni appaltanti relative al comportamento delle imprese.

I dati contenuti nella detta relazione debbono essere resi sotto la propria responsabilità dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.

Si approva pertanto il testo dell'allegato schema di relazione.

Il Presidente: GARRI

Relazione dettagliata sul comportamento dell'Impresa
(art. 27, comma 4, D.P.R. n° 34/2000)

SEZ. A - Dati generali sull'appalto

A1 - Anagrafica stazione appaltante (1)

Denominazione:	
Natura giuridica	
Codice stazione appaltante:	

(1) Qualora non ancora trasmessa all'Osservatorio, allegare alla presente la scheda C1 di cui alla modulistica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999.

A2 - Oggetto dell'appalto:

A3 - Codice univoco di individuazione dell'intervento attribuito dall'Autorità:

A4 - Dati economici

	Lire	Euro
Importo del contratto		
Importo dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo		
Importo dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo		
Importo dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo		
Importo dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo		

Totale		

Importo dei lavori risultante dallo stato finale		

A5 - Anagrafica aggiudicatario e/o affidatario (2)

Denominazione:	
Natura giuridica	
Codice fiscale:	

(2) Qualora non ancora trasmessa all'Osservatorio, allegare alla presente la scheda C2 di cui alla modulistica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999.

SEZ. B - Svolgimento dei lavori: elementi significativi attinenti la condotta dell'impresa.

B1 - Certificazione di qualità

		Si	No
1.1.	L'impresa è in possesso del sistema di qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000?		
1.2.	L'impresa è in possesso di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale?		

B2 - Coordinamento imprese subappaltatrici

		Si	No
2.1.	Il coordinamento delle imprese subappaltatrici è stato positivo?		
2.2.	La presenza in cantiere della mano d'opera dell'impresa esecutrice e dei subappaltatori è ritenuta dalla stazione appaltante proporzionale alle quote subappaltate ?		

B3 - Inosservanza a leggi e regolamenti vigenti

		Si	No
3.1.	La stazione appaltante ha constatato e/o contestato all'impresa esecutrice l'inosservanza di disposizioni di legge o regolamenti disciplinanti il settore?		

B4 - Inadeguatezza economico finanziaria

		Si	No
4.1.	Si sono verificati, durante l'esecuzione dei lavori, episodi o segnalazioni che hanno evidenziato il mancato pagamento o il ritardo nel pagamento da parte dell'impresa esecutrice di somme da corrispondere, a qualsiasi titolo, a terzi ?		

		rifiuto senza motivazione				difficoltà economica-finanziaria momentanea				difficoltà economica-finanziaria consistente				difficoltà economica-finanziaria strutturale			
4.2.	Se si, il mancato pagamento o il ritardo nel pagamento di somme da corrispondere è addebitabile a:	SI		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO	

B5 - Comportamento dell'impresa

		Si	No
5.1.	Sono da segnalare fatti che dimostrano negligenza da parte dell'impresa ovvero inadempienze contrattuali?		

5.2. Se si, specificare quali:

5.2.1.				5.2.2.				5.2.3.			
Inosservanza a quanto disposto con ordini di servizio dalla direzione lavori e/o dal coordinatore unico per l'esecuzione dei lavori;				Sensibile rallentamento nell'esecuzione dei lavori e conseguente grave ritardo nell'ultimazione dell'opera;				Utilizzo di materiali e prodotti non pienamente rispondenti nelle dimensioni, nella consistenza o qualità a quanto previsto nel capitolato tecnico;			
SI		NO		SI		NO		SI		NO	

5.2.4				5.2.5				5.2.6				5.2.7			
Esecuzione di lavorazioni in parziale o totale difformità rispetto a quanto previsto in contratto;				Carente organizzazione del cantiere in rapporto a quanto previsto nel contratto e nei documenti di cui agli artt. 12, comma 1, e 13, comma 1, del D.lgs n° 494/96 e successive modificazioni?				Carente direzione e assistenza tecnica, anche sotto il profilo della presenza in cantiere?				Carente cooperazione verso la stazione appaltante, al fine di superare difficoltà di carattere tecnico – amministrativo verificatesi durante la realizzazione dell'opera ?			
SI		NO		SI		NO		SI		NO		SI		NO	

B6 - Effetti sul piano contrattuale

		6.1.1				6.1.2.				6.1..3.			
6.1.	L'inosservanza a leggi e regolamenti vigenti: (B3), l'inadeguatezza economico finanziaria (B4) ed il comportamento dell'impresa (B5) hanno determinato:	Una rescissione contrattuale in danno;				Una valutazione discrezionale del direttore dei lavori ed una conseguente decurtazione in sede di contabilizzazione del prezzo previsto in contratto per la singola lavorazione o materiale;				L'applicazione della penale prevista dal capitolato speciale per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali;			
		SI		NO		SI		NO		SI		NO	

dati relativi al direttore lavori	
Nome:	
Cognome	
Data:	
Firma	

visto il responsabile del procedimento	
Nome:	
Cognome	
Data:	
Firma	

00A10950

DETERMINAZIONE n. 38
del 27 luglio 2000.

Ulteriori integrazioni sui requisiti e modalità per il rilascio dell'autorizzazione alle S.O.A.

Con la determinazione n. 23/2000 del 7 aprile 2000 sono stati precisati gli elementi necessari ai fini della costituzione delle Società Organismo Attestazione e le condizioni alle quali è sottoposta la fase dell'istanza e della relativa autorizzazione all'attività di tali organismi da parte dell'Autorità.

Numerosi quesiti pervenuti a questa Autorità hanno segnalato ulteriori questioni interpretative riguardanti in particolare i requisiti e le condizioni previste dal Regolamento per l'autorizzazione all'attività di attestazione alle S.O.A..
Con il presente atto si precisano gli ulteriori elementi relativamente a:

1. Organigramma della S.O.A.

L'articolo 9 del DPR n.34/2000, relativo ai requisiti tecnici delle S.O.A., prevede che il loro organico minimo sia costituito da figure professionali assunte a tempo indeterminato.
La suddetta previsione indica, pertanto, la capacità tecnica organizzativa che devono necessariamente possedere le S.O.A..

La previsione è tesa a garantire la presenza di idonee competenze tecniche all'interno della struttura adeguate all'importanza della funzione che tali figure professionali devono svolgere.

La funzione e la specificità della struttura, prevista come minima dal Regolamento, sembrerebbe pertanto incompatibile con contratti in part-time.

Il quesito circa la possibilità di ricorrere all'assunzione con contratti in part-time è stata posto anche con riferimento alle figure professionali ulteriori, rispetto all'organico minimo, eventualmente presenti nella struttura organizzativa della S.O.A. ed, in particolare, per i dipendenti pubblici.

A tale riguardo si precisa che le modalità e le condizioni di assunzione del personale della struttura organizzativa della S.O.A. è materia che esula dalle competenze di questa Autorità che può esclusivamente rimandare alla specifica disciplina vigente in materia e cioè al diritto del lavoro.

Pertanto, fermo restando il rapporto degli appartenenti all'organico, assunti a tempo indeterminato, i limiti alle altre forme di assunzione si correlano, sia a quanto appresso indicato, sia al problema della interpretazione dell'art. 12, co. 2 del D.P.R. n. 34/2000.

Sotto il primo profilo, l'aspetto che interessa l'Autorità è infatti legato alla necessità che la S.O.A. e, pertanto, la sua struttura organizzativa garantisca il principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori e conseguentemente, per quanto riguarda il problema del dipendente pubblico in part-time, che non ricorra un conflitto di interesse con l'attività svolta dal pubblico dipendente presso l'amministrazione di appartenenza. La posizione del dipendente pubblico in part-time e conseguentemente la non ricorrenza di un conflitto di interessi deve essere dichiarata dal legale rappresentante e comunicata a questa Autorità.

Ha suscitato, altresì, diversi quesiti la previsione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) del Regolamento che prevede che "il direttore tecnico, al momento dell'attribuzione dell'incarico, deve essere iscritto al relativo albo professionale".

La formula usata dal legislatore ha ingenerato la convinzione che la locuzione "al momento dell'attribuzione dell'incarico" debba essere interpretata nel senso che il direttore tecnico debba cancellarsi dall'albo subito dopo la sottoscrizione del contratto.

A tale riguardo si precisa che la previsione dell'iscrizione all'albo professionale al momento dell'attribuzione dell'incarico sembrerebbe stata concepita dal legislatore nella convinzione che il soggetto che sottoscrive il contratto, in qualità di direttore tecnico di una S.O.A., debba possedere tutti i requisiti non solo di natura tecnica, ma anche di carattere deontologico

garantiti dall'iscrizione all'albo e non nella convinzione di un successivo dovere del direttore tecnico di cancellarsi dall'albo.

Correlata all'iscrizione all'albo, ma diversa nei contenuti è la questione, che ha formato oggetto di diversi quesiti, circa la possibilità per il direttore tecnico di svolgere incarichi professionali e se, nel caso, tale possibilità riguardi l'attività professionale sia per conto di committenza pubblica che privata.

Anche per questa questione occorre valutare non tanto la natura del soggetto per conto del quale il direttore tecnico potrebbe svolgere l'incarico professionale, ma il conflitto di interessi tra l'incarico professionale che il direttore tecnico potrebbe svolgere per conto di committenza pubblica e/o privata e la funzione che dovrebbe esercitare nell'attività di attestazione in qualità di direttore tecnico della S.O.A..

In ragione del potenziale conflitto di interessi tra l'attività oggetto dell'incarico professionale e la funzione esercitata dal direttore tecnico nell'attività di attestazione, è da escludere la possibilità per il direttore tecnico di svolgere incarichi professionali per conto di committenza pubblica e/o privata. Tale divieto ricorre chiaramente anche per i laureati se iscritti ai relativi albi professionali.

Sempre in tema di direttore tecnico si precisa che lo stesso soggetto deve dichiarare, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, di non svolgere analogo incarico presso altre S.O.A. e tale dichiarazione costituisce documento da allegare all' istanza di autorizzazione.

In tema di struttura organizzativa della S.O.A. è stata richiesta la compatibilità tra l'essere azionista della società organismo di attestazione e contemporaneamente esserne un dipendente.

Al riguardo occorre chiarire che tale possibilità non sembra preclusa alla S.O.A. ancorché società per azioni di diritto speciale; per la quale, pertanto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile in materia.

2. Prestazioni di soggetti esterni alla organizzazione aziendale

L'articolo 12, comma 2 del D.P.R. 34/2000 prevede che per l'espletamento delle loro attività le S.O.A. non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.

La previsione del divieto di prestazioni di soggetti esterni all'organizzazione aziendale è da intendersi nel senso che l'attività di attestazione è di esclusiva competenza della S.O.A. e che per tale attività la S.O.A. non può deferire a soggetti estranei alla sua organizzazione, in ragione del rilievo pubblicistico che riveste la funzione di attestazione che giustifica i doveri a cui le S.O.A. devono attenersi nello svolgimento dei relativi compiti.

Nella sua organizzazione aziendale la S.O.A. potrà, pertanto, far ricorso a forme di collaborazione o consulenza solo per l'espletamento delle attività strumentali o presupposte alle fasi nelle quali si attuano le valutazioni rilevanti ai fini dell'attestazione, di esclusiva competenza degli appartenenti all'organico delle S.O.A..

Ferma restando l'ammissibilità del ricorso a strumenti di marketing, quali attualmente praticati nel mercato secondo gli usi, ai fini della garanzia della indipendenza di valutazione all'atto dell'attestazione, le S.O.A. dovranno comunicare le modalità di contatto già avute o che intendono avere con i potenziali clienti e, al fine, altresì, di garantire la trasparenza di questa attività, specificare se con gli stessi siano state attuate forme di impegno a svolgere attività di qualsiasi contenuto che possano condizionare la indipendenza di valutazione all'atto della qualificazione.

3. Partecipazione azionaria al capitale S.O.A.

Sulla materia della partecipazione azionaria sono pervenuti numerosi quesiti relativi alla partecipazione illegittima all'azionariato S.O.A. sotto il duplice profilo del requisito dell'indipendenza e della presenza di interessi commerciali.

Come già segnalato nella determinazione n 23/2000, la sola verifica caso per caso dei diversi soggetti pubblici o privati presenti nell'azionariato può far emergere l'incoerenza della partecipazione sia in ragione degli specifici interessi di cui sono portatori i diversi soggetti sia in ragione della misura della partecipazione di ciascun socio alla società; misura la cui diversa gradualità può, per la sua frammentazione o per la sua concentrazione, non essere coerente con il rispetto del principio di indipendenza e di imparzialità e di non discriminazione .

L'indipendenza delle S.O.A. deve essere intesa in senso funzionale e non strutturale, il che si traduce nel controllo che determinate partecipazioni semplici o mediate non si traducano concretamente in compressione della imparzialità della funzione svolta. L'indipendenza non è situazione suscettibile di essere definita con esattezza secondo termini e contenuti

predeterminati, ma va accertata caso per caso in relazione alla specifica funzione di cui si vuole garantire l'imparzialità.

Al fine di agevolare la suddetta verifica caso per caso da parte di questa Autorità ed al fine di evitare i tempi istruttori necessari per richiedere ulteriori informazioni ed integrazioni, in fase di istanza occorre specificare, nel documento contenente l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della S.O.A., oltre ai dati anagrafici dei soggetti che partecipano al capitale, anche le diverse attività pubbliche o private che svolgono gli stessi e le ragioni di non contrasto con i principi di indipendenza, di imparzialità e non discriminazione.

Allo stesso fine si ricorda la necessità di allegare all'istanza di autorizzazione la dichiarazione del legale rappresentante circa l'assenza di situazioni che alterano il principio di indipendenza e di giudizio della S.O.A., nonché l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori e la dichiarazione del legale rappresentante che non esistono azionisti a cui è precluso partecipare ai sensi dell'art 8, comma 1, del D.P.R 25 gennaio 2000 n. 34 .

Il Presidente: GARRI

00A10951

DETERMINAZIONE n. 39
del 27 luglio 2000.

Regole di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di attestazione alle S.O.A.

Con il presente atto si definiscono, a parziale integrazione di quanto disposto con la determinazione n. 23/2000 del 7 aprile 2000, alcuni aspetti relativi al procedimento di autorizzazione al fine di agevolare il rapido e sollecito svolgimento del procedimento medesimo.

Con riferimento alla documentazione che la S.O.A. deve allegare all'istanza di autorizzazione si precisa che, al fine di consentire la verifica della insussistenza dei fatti ostativi al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 7, del Regolamento 25 gennaio 2000, n. 34, la dichiarazione del legale rappresentante va resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403, sottoscritta dal legale rappresentante. Si precisa, altresì, che nella dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 7, lett.e) , oltre alla eventuale sussistenza di casi di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, con riguardo agli amministratori, legali rappresentanti e direttori tecnici , vanno anche indicate le sentenze di cui all'art. 175 del codice di procedura penale. Le suddette dichiarazioni devono essere rese anche se negative.

Sempre con riferimento alla documentazione che la S.O.A. deve allegare alla istanza di autorizzazione si precisa che, in mancanza di uno o più documenti o di una o più dichiarazioni, l'Autorità dichiarerà improcedibile il procedimento con conseguente necessità di ripresentare una nuova istanza. Parimenti l'Autorità dichiarerà improcedibile il procedimento nell'ipotesi di

mancata sottoscrizione dell'istanza o di sottoscrizione da parte di persona fisica che non ha la qualità di legale rappresentante della S.O.A. e nell'ipotesi di mancata indicazione dell'oggetto dell'istanza.
Soltanto nel caso in cui i documenti e le dichiarazioni allegati all'istanza presentino irregolarità di tipo formale sanabili, l'Autorità provvederà a richiedere la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Regolamento e dunque detta richiesta determinerà le sospensione del decorso del termine per la conclusione del procedimento sino all'avvenuta ricezione della documentazione regolarizzata.

Con riferimento al termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione, fissato nell'art. 10, comma 3, del Regolamento in 60 giorni, si precisa che il decorso del predetto termine avrà inizio dal giorno di assunzione a protocollo dell'istanza di autorizzazione. Tale operazione avverrà il giorno lavorativo successivo alla ricezione materiale dell'istanza. La verifica circa l'avvenuta assunzione a protocollo dell'istanza entro il suddetto giorno potrà essere agevolmente effettuata dalla S.O.A. in quanto:

a) la data della ricezione materiale dell'istanza sarà rilevabile, nella ipotesi in cui l'istanza venga consegnata direttamente dalla S.O.A. presso la sede dell'Autorità, dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dall'Ufficio competente e, nell'ipotesi in cui l'istanza venga fatta pervenire attraverso spedizione postale, dalla ricevuta di ritorno;
b) la data dell'avvenuta assunzione a protocollo sarà rilevabile dalla comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che l'Autorità, in aggiunta agli elementi informativi previsti dal suddetto articolo, provvederà in tale sede ad indicarla.

Sempre con riferimento al computo del termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione si precisa che il procedimento medesimo è da intendersi concluso con l'adozione della delibera di autorizzazione o di diniego di autorizzazione da parte dell'Autorità. Al fine di consentire il controllo sul rispetto del termine per la conclusione del procedimento, nella comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o del diniego dell'autorizzazione verrà indicato il giorno di assunzione della predetta delibera quale risulta dal relativo verbale.

Con riferimento all'ipotesi in cui la S.O.A. abbia dichiarato nell'istanza di autorizzazione di volersi avvalere della facoltà di presentare la

documentazione comprovante la stipula dei contratti di assunzione delle figure professionali previste come costitutive dell'organico minimo della società, così come previsto nella determinazione 7 aprile 2000, n. 23, si precisa che la richiesta da parte dell'Autorità della predetta documentazione verrà fatta ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Regolamento, e dunque detta richiesta determinerà la sospensione del decorso del termine per la conclusione del procedimento sino all'avvenuta ricezione della documentazione medesima.

Con riferimento all'ipotesi in cui la S.O.A. abbia dichiarato nell'istanza di autorizzazione di volersi avvalere della facoltà di presentare la documentazione dell'attrezzatura informatica conforme al tipo definito dall'Autorità, così come previsto nella determinazione 7 aprile 2000, n. 23, si precisa che la richiesta da parte dell'Autorità della predetta documentazione verrà fatta ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Regolamento, e dunque detta richiesta determinerà la sospensione del decorso del termine per la conclusione del procedimento sino all'avvenuta ricezione della documentazione medesima.

Il Presidente: GARRI

00A10952

DETERMINAZIONE n. 40
del 27 luglio 2000.

Determinazione in ordine alle procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta.

Premesso che:

a) l'articolo 15, comma 8 del D.P.R. n. 34/2000 (di seguito denominato regolamento) prevede da parte delle S.O.A. (società organismi di attestazione) l'adozione di procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta per le variazioni delle attestazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della qualificazione;

b) le procedure cui assoggettare le suddette variazioni dovranno essere conformi ai "*criteri fissati dall'Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento*";

c) l'articolo 2, comma 1, lettera o) del regolamento prevede il parere della Commissione consultiva sulla definizione "…….*dei criteri cui devono attenersi nella loro attività i soggetti autorizzati al rilascio dell'attestazione di qualificazione.*"

Considerato che:

a) l'individuazione di tali variazioni è desumibile dallo stesso dettato normativo laddove si specifica che le suddette variazioni "non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione" e quindi in quanto tali, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del regolamento, non possono essere soggette alla determinazione di un corrispettivo secondo la formula dell'allegato E dello stesso regolamento, ma di un corrispettivo a tariffa ridotta;

b) le ipotesi di variazioni che non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione

sono riconducibili alle ipotesi che non implicano la necessità di stipulare un nuovo apposito contratto;

c) le suddette variazioni possono essere classificate per tipologie in relazione ai requisiti richiesti per le qualificazioni su cui vanno ad incidere tale variazioni.

Rilevato che:

a) la Commissione consultiva si è pronunciata sullo schema di deliberazione il giorno 3 luglio 2000 in merito alla richiesta di parere in ordine alle procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta dando indicazioni sull'opportunità di non stabilire l'importo della tariffa ridotta in percentuale;

b) il parere è stato trasmesso all'Autorità in data 13 luglio 2000.

Ritenuto che:

a) le operazioni a tariffa ridotta presentano caratteri differenti: alcune prescindono dall'entità della qualificazione a suo tempo attestata, tali quelle relative ai requisiti di ordine generale e al sistema di qualità aziendale e pertanto sono tali da permettere di stabilire una tariffa indipendente dal contenuto degli attestati; altre, come quelle relative ai requisiti di ordine speciale, comportano una attività, anche in sede di procedura accelerata, differenziata a secondo del livello di importo delle attestazioni (classifica da I a III previste dall'art. 3 del regolamento n. 34/2000) in possesso dell'impresa;

b) risulta utile individuare comunque un sistema di calcolo che faccia permanere la tariffa ridotta anche in presenza di variazioni della tariffa base di riferimento.

Si approva pertanto il testo dell'allegato schema.

Il Presidente: GARRI

INDICAZIONE DEI CRITERI RELATIVI ALLE VARIAZIONI DELLE ATTESTAZIONI CHE NON PRODUCONO EFFETTI DIRETTI SULLE CATEGORIE E CLASSIFICHE OGGETTO DELLE QUALIFICAZIONI

A) Sulla base dei requisiti richiesti dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 per la qualificazione ed in particolare:

- requisiti di ordine generale (articolo17) ;
- requisiti di ordine speciale (articolo 18) ;
- sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale (articolo 4);

si individuano le ipotesi riconducibili a variazioni che non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione e pertanto non implicano la stipula di un nuovo apposito contratto:

1. Requisiti di ordine generale:
   a) variazione della denominazione o ragione sociale, purché non conseguenti ad ipotesi di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo;
   b) variazione della sede;
   c) variazione della rappresentanza legale e/o della direzione tecnica di cui all'articolo 26, comma 3 del regolamento;
2. Requisiti di ordine speciale:
   a) Variazione del direttore tecnico che ha consentito la qualificazione ai sensi dell'articolo 18, comma 14 del regolamento;

3. Sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale:
   a) variazione a seguito della richiesta di inserimento dell'indicazione dell'avvenuta acquisizione del certificato di qualità aziendale;
   b) variazione a seguito della richiesta di inserimento dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale ;
   c) variazione per l'inserimento dell'indicazione del possesso della certificazione di qualità aziendale in luogo della dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale.

B) Per le tipologie di variazioni indicate ai numeri 1 e 3 della lettera A) la tariffa da applicare è determinata in misura fissa, pari a quella minima di cui all'allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,05.
Per la tipologia di variazione indicata al numero 2 lettera A) la tariffa è determinata in misura variabile ed è pari a quella di cui all'allegato E del regolamento, moltiplicata per il fattore 0,10.

C) Ove si debba procedere contemporaneamente a variazioni relative a più tipologie, i parametri sopra indicati sono ridotti del 50%.

D) Alla tariffa ridotta si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del regolamento.

00A10953

DETERMINAZIONE N. 41
del 27 luglio 2000.

Procedure da utilizzare dalle S.O.A. (Società Organismi di Attestazione) per l'esercizio della loro attività di attestazione (art. 10, comma 2 lettera f) D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34)

Il Consiglio

premesso che:

a) le SOA (società organismi di attestazione), per poter ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione delle imprese devono, ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, presentare alla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici la relativa istanza, corredata, tra l'altro, da "*un documento contenente la descrizione delle procedure che saranno utilizzate per l'esercizio…*" dell'attività medesima;
b) le procedure dovranno essere conformi *"a quanto stabilito dall'Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento*" (articolo 10, comma 1, lett. f.) dell'indicato D.P.R. n.34/2000) previo parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 109/94 e successive modificazioni ed agli articoli 2, comma 1, lettera o) e 5 del D.P.R. 34/2000;
c) sussiste la necessità che l'autonomia organizzativa ed operativa delle SOA si conformi alle esigenze derivanti dal rilievo pubblicistico delle funzioni e dei compiti ad esse attribuiti;

considerato che:

a) le indicazioni devono tener conto dell'obbligo a carico delle SOA di "*comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 della legge 109/94 e successive modificazioni*", di "*agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento*", di "*assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla legge e dal regolamento*" e del doveroso contemperamento della perseguita finalità di profitto con la neutralità ed obiettività che deve caratterizzarne la condotta;
b) le suddette indicazioni devono tener conto della opportunità del massimo ricorso a processi informatizzati e, pertanto, a tecnologie informatiche;
c) con apposita e separata determinazione si provvederà in ordine alle regole da seguire dalle SOA per la valutazione e la verifica dei requisiti previsti dagli artt. 17 e 18 del D.P.R. 34/2000 nonché alle situazioni che determinano l'esigenza di approfondimenti delle informazioni e delle documentazioni fornire dai soggetti richiedenti l'attestazione.

Sentita la Commissione consultiva prevista dall'articolo 8, comma 4, lettera a) della legge 109/94 e successive modificazioni e dagli articoli 2, comma 1, lettera o) e 5 del D.P.R. 34/2000 e tenuto conto delle indicazioni del parere stesso offerto;
approva l'allegato documento concernente l'oggetto della presente determinazione.

Roma, 27 luglio 2000

Il Presidente: GARRI

INDICAZIONE DEI CRITERI CUI LE SOA DEVONO ATTENERSI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE DA ADOTTARE PER IL RILASCIO DEGLI ATTESTATI DI QUALIFICAZIONE

1) Il documento deve essere costituito:
   a) da una relazione nella quale vengono esplicitati e descritti sistematicamente ed esaurientemente:
      - gli obiettivi **di politica aziendale (mercato territoriale nel quale si vuole operare, sviluppo in termini di clientela, piano di rientro degli investimenti ecc, ecc.)** perseguiti e le prestazioni offerte;
      - le attività che saranno svolte **con le indicazioni** delle connesse procedure aziendali, **dei soggetti che, secondo l'organigramma, provvedono ad attuarle** nonché **dei** relativi tempi di svolgimento stesse**;**
      - l'**organizzazione** aziendale e la sua funzionalità alle procedure;
      - l'attrezzatura informatica e la sua funzionalità alle procedure;
      - **le modalità di accertamento della veridicità e della sostanza delle certificazioni, delle autocertificazioni e delle documentazioni, predisposte sulla base di prestabiliti schemi-tipo, da effettuarsi direttamente dalla SOA presso i soggetti che hanno rilasciato il documento o sulle cui dichiarazioni si basi l'autocertificazione qualora le informazioni non siano ritenute sufficientemente documentate;**
      - le procedure di controllo interno**;**
      - **le modalità, ad istruttoria completata, del rilascio dell'attestazione con l'indicazione del soggetto o dei soggetti che la propongono, e quella del soggetto o dell'organo sociale che delibera su tale proposta;**
      - i modelli contrattuali che, ai sensi dell'articolo 1341 e 1342 del C.C., si intendono adottare **i quali:**
      - **non possono prevedere clausole che, per qualsiasi motivo, possono essere considerate vessatorie (esonero di responsabilità, modalità di pagamento del corrispettivo particolarmente onerose, previsioni di decadenza, e simili)**

- **devono disciplinare i casi di interruzione del termine ove ricorra la esigenza di acquisire nuove informazioni (articolo 12, comma 1, lettera b, e articolo 15, comma 3, del D.P.R. 34/2000) nonché le modalità ed i tempi delle richieste di tali ulteriori informazioni;**
- **devono indicare il termine di preavviso delle visite presso le imprese, e la composizione del soggetto o dei soggetti incaricabili;**

b) da uno o più elaborati tecnici, grafici e descrittivi, **necessari ad illustrare i singoli momenti in cui si articola l'attività di attestazione** (diagrammi a blocchi, Gantt, Pert, regolamenti interni, moduli, modelli, format e analoghe strumentazioni).

2) In particolare il documento dovrà illustrare almeno i flussi procedurali operativi, compreso quelli accessori e di riesame**,** relativi:

a) alla stipula del contratto ed alla gestione degli aspetti contrattuali con i soggetti cui rilasciare l'attestazione;
b) alla raccolta, gestione ed analisi della documentazione, dei dati interni ed esterni delle imprese e dei flussi informativi interni ed esterni che si intendono attivare nel corso di ogni singola procedura;
c) all'accertamento e alla verifica dei requisiti generali, economico-finanziari e tecnico organizzativi delle imprese;
d) all'esecuzione di visite presso le imprese cui rilasciare l'attestato di qualificazione nonché all'attività di monitoraggio a garanzia della veridicità e sostanza delle dichiarazioni e delle documentazioni fornite dalle imprese;
e) al rilascio o al diniego dell'attestazione di qualificazione;
f) **alle gestione delle richieste** di variazioni dell'attestazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della qualificazione **nonché delle richieste di variazioni delle attestazioni che producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della qualificazione**;
g) alla gestione delle segnalazioni e dei reclami;
h) alla gestione delle comunicazioni e informazioni tra la SOA e l'Autorità e tra la SOA ed i soggetti da qualificare;
i) alla catalogazione e archiviazione dei documenti;
j) alla gestione degli archivi;
k) al controllo interno.

3) Ogni procedura dovrà essere illustrata in modo che sia chiaro:
   a) il raccordo con l'organigramma;
   b) il contenuto delle varie fasi e sottofasi;
   c) i collegamenti funzionali o le interconnessioni fra le varie fasi e sottofasi;
   d) il responsabile o i responsabili delle varie fasi e sottofasi con l'indicazione dei relativi livelli di competenza;
   e) le attività specifiche svolte dal personale coinvolto nelle varie fasi e sottofasi;
   f) la modulistica impiegata nelle varie fasi e sottofasi;

4) Le procedure devono essere predisposte **-** per quanto possibile **in conseguenza del fatto che gli oggetti della procedura di attestazione di qualificazione e di quella di certificazione di qualità sono differenti -** sulla base delle norme **UNI CEI EN 45004 nonché nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 34/2000 tenendo conto in particolare dei principi contenuti nell'articolo 12 secondo cui le procedure**:
   a) devono essere tali da consentire alla SOA, successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione e ove la stessa lo ritenesse opportuno e utile, di richiedere ad un organismo, regolarmente accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, la certificazione della qualità aziendale conforme alle norme europee serie **UNI EN 9000**;
   b) devono garantire il rispetto dei principi di diligenza, correttezza, trasparenza e imparzialità;
   c) devono prevedere adeguati livelli di responsabilità ed essere tali da assicurare e mantenere l'indipendenza di giudizio, l'imparzialità ed l'equo trattamento di ogni soggetto cui rilasciare o negare l'attestato di qualificazione;
   d) devono prevedere l'impiego di un apposito manuale per gli accertamenti e le visite presso le imprese cui rilasciare o negare l'attestazione;

5) Le procedure devono altresì prevedere che:
   a) i risultati delle attività siano archiviati informaticamente ed in modo che sia sempre possibile l'identificazione e la rintracciabilità di tutte le attività in corso e dei soggetti cui sono state affidate;

b) la gestione della fase precontrattuale e di quella successiva alla stipula del contratto sia effettuata secondo un ordine cronologico e sulla base dei contenuti della proposta contrattuale e del contratto stipulato, del tipo di prestazione richiesta e della documentazione fornita dall'impresa cui rilasciare o negare l'attestato di qualificazione e pertanto:
c) il controllo interno sia finalizzato a perseguire l'efficienza e la correttezza nello svolgimento dell'attività della SOA e, pertanto:
   - sia affidato ad un apposito ed indipendente organo aziendale;
   - sia prevista una efficace verifica della rispondenza delle attività stesse, delle connesse procedure interne e dei flussi informativi, ai compiti assegnati dal D.P.R. 34/2000 e dal presente documento alle SOA;
   - sia documentato in modo da poter essere sottoposto a verifica da parte dell'Autorità;
   - sia prevista la elaborazione di indicatori rilevanti ai fini del miglioramento delle prestazioni aziendali;
   - siano previste le modalità e la periodicità dell'effettuazione delle verifiche;
   - siano previste le procedure correttive da seguire in dipendenza delle osservazioni e rilievi effettuate dall'organo di controllo interno nonché quelle finalizzate ad ottimizzare nel tempo il servizio fornito e l'organizzazione aziendale;
d) le modalità di catalogazione, ubicazione, conservazione dei documenti presentati dall'impresa devono essere articolate secondo criteri idonei a garantirne la riservatezza per i terzi e la accessibilità per l'Autorità;
e) l'Autorità deve essere informata con immediatezza delle segnalazioni e dei reclami avanzati alle SOA;
f) la possibilità di un aggiornamento controllato delle variazioni che la SOA riterrà necessarie introdurre in esse durante la fase di implementazione delle procedure o che l'Autorità disporrà per un migliore svolgimento dell'attività di vigilanza ad essa affidata dal D.P.R. 34/2000;
g) la illustrazione delle modifiche attraverso un idoneo metodo di identificazione e di indicazione dello stato di revisione;
h) la trasmissione, entro 30 giorni dalla loro adozione, degli aggiornamenti, all'Autorità che, qualora ne rilevi carenze o errori, lo restituisce alla SOA perché queste insufficienze siano eliminate.

6) Nella redazione del documento la SOA dovrà in ogni parte fare esplicito riferimento ad ognuna delle indicazioni della presente determinazione in modo che ne sia possibile un immediato controllo e valutazione.

00A10954

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651439/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **508.000**
- semestrale . . . . . L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . L. **416.000**
- semestrale . . . . . L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . L. **115.500**
- semestrale . . . . . L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **107.000**
- semestrale . . . . . L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **273.000**
- semestrale . . . . . L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **106.000**
- semestrale . . . . . L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. **267.000**
- semestrale . . . . . L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . L. **1.097.000**
- semestrale . . . . . L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . L. **982.000**
- semestrale . . . . . L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035